

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA  
DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DI  
ATTIVITÀ D'INTERESSE PUBBLICO.**

L'anno Duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente  
scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

a) Il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico -  
(C.F. 80062710373), rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, Direttore dell'Area \_\_\_\_\_, a termini dell'art. 32 del vigente  
Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ - esecutiva;

b) \_\_\_\_\_ - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F.  
\_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n.  
iscrizione \_\_\_\_\_

*(o, nelle more dell'operatività dello stesso)*

Registro regionale dell'Emilia-Romagna n. iscrizione \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità  
di \_\_\_\_\_ dell'Associazione stessa:

**PREMESSO CHE**

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*

- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all'art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all'art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso, e prevede all'art.101, comma 2 una fase transitoria, fino all'operatività del suddetto registro. Il requisito dell'iscrizione pertanto si intende soddisfatto da parte degli Enti associativi e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- rientra tra gli obiettivi e finalità dell'azione del Comune di Anzola dell'Emilia, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i) “ *la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività*”;

#### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

Il Comune, nell'ambito della promozione di iniziative di partecipazione, sensibilizzazione e solidarietà pubblica, attiva con l'Associazione \_\_\_\_\_ una collaborazione per la realizzazione di una attività di pubblico interesse nel territorio del Comune, complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza dello stesso Ente Pubblico, finalizzata nello specifico al recupero dell'invenduto alimentare e la sua redistribuzione a fini solidaristici, con l'intento di:

- promuovere lo sviluppo di una economia solidale sul territorio attraverso una maggiore responsabilizzazione sociale delle organizzazioni commerciali;
- favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini e/o di altri soggetti organizzati sul territorio ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse, con conseguenti benefici di tipo ambientale e sociale, con l'intento di raggiungere un sempre più stringente coinvolgimento solidale dei cittadini nelle azioni per lo sviluppo del benessere della collettività;
- garantire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari a singole persone o famiglie in situazione di fragilità socio-economica.

L'attività è articolata come segue:

- attivazione di rapporti con altre associazioni per fare "rete" sul territorio, in funzione dello sviluppo e consolidamento delle azioni del progetto;
- attivazione di accordi/protocolli con produttori/distributori per il recupero delle eccedenze alimentari;
- attivazione di Collette alimentare e ed altre tipologia di Raccolte materiali;
- predisposizione di uno spazio per la raccolta, conservazione e distribuzione dell'invenduto;
- gestione della raccolta dei prodotti invenduti recuperati dai produttori/distributori convenzionati, con l'implementazione di un sistema di raccolta che consenta almeno una raccolta settimanale;
- organizzazione della distribuzione a cadenza settimanale;

– gestione formale e conservazione di tutta la documentazione relativa all'attività.

L'attività di recupero e distribuzione è effettuata tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

## **Art. 2**

### **Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1, finalizzate a recuperare dalle aziende produttrici/distributrici di prodotti alimentari invenduti, ma ancora perfettamente consumabili, e a distribuirli gratuitamente a cittadini residenti in difficoltà.

L'Associazione garantisce l'adozione di prassi operative finalizzate alla corretta gestione degli alimenti durante tutte le fasi di gestione (ritiro, conservazione, distribuzione).

L'Associazione garantisce inoltre l'implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio, nonché di rendicontazione al Comune, dell'attività svolta.

La tipologia di prodotti recuperabili e distribuibili potrà essere ampliata, previo confronto con il Comune, compatibilmente con le finalità prioritarie della presente convenzione e nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La distribuzione è aperta a tutti i cittadini residenti in situazione di fragilità socio-economica; in via prioritaria, la distribuzione deve avvenire a favore di cittadini in carico al Servizio Sociale del Comune di Anzola dell'Emilia, che li può segnalare attraverso l'invio di un apposito elenco, aggiornabile dallo stesso servizio in corso di validità della presente convenzione.

E' facoltà dell'Associazione individuare autonomamente altri cittadini da inserire quali fruitori dell'attività di distribuzione; nel fare ciò, l'Associazione impronta la propria azione al principio della partecipazione attiva dei destinatari, favorendo forme di responsabilizzazione e collaborazione nell'ambito del progetto stesso o di altre attività sociali che si svolgono nel territorio.

L'Associazione si impegna inoltre a realizzare annualmente almeno n. 2 giornate per la raccolta alimentare e di altri tipologie di prodotti in Anzola dell'Emilia.

L'Associazione si impegna a partecipare alle attività della consulta del Volontariato e dell'Associazionismo.

### **Art. 3**

#### **Impegni del Comune**

L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a sostegno dell'Associazione nell'ambito degli impegni di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 6, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell'importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse al funzionamento del progetto, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'Associazione.

### **Art. 4**

#### **Utilizzo locale**

Il Comune di Anzola dell'Emilia, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, mette a disposizione dell'Associazione il locale di cui all'allegato 2, sito in P.zza Berlinguer – piano terra, civico n. 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

In particolare, l'Associazione si impegna a:

- utilizzare lo spazio con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirlo all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la qualità di custode dello spazio e adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi

volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze. Le eventuali spese telefoniche sono a carico dell'Associazione;
- non danneggiare e deteriorare la proprietà e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio messo a disposizione, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione assegnataria dovrà utilizzare lo spazio entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

## **Art. 5**

### **Responsabilità ed obblighi**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;

- a garantire che i volontari siano adeguatamente formati ed in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base, nonché dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

## **Art. 6**

### **Controlli e verifiche**

Il Comune può verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell'attività svolta dall'Associazione con le clausole contenute nella presente convenzione. Il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare locale, impianti, attrezzature, ecc., verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dall'Associazione. Il Comune e l'Associazione verificano congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo dell'attività.

L'Associazione si impegna a trasmettere annualmente al Comune:

- il rendiconto economico annuale;
- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno;
- i dati relativi alle attività di recupero, donazione e distribuzione dei prodotti invenduti;
- gli eventuali programmi di attività/progetti definiti dall'Associazione per il nuovo anno.

Al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta al Comune una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione. Prima della data di scadenza le parti si incontreranno per verificare lo stato di attuazione della presente convenzione.

#### **Art. 7**

#### **Assicurazione**

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

#### **Art. 8**

#### **Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi dell'art. 1 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Anzola dell'Emilia", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 17.12.2013, l'Associazione, e per suo tramite, i suoi volontari e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal sopracitato codice. La violazione di tali obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

## **Art. 9**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai fini della presente convenzione, l'Associazione dovrà necessariamente trattare dati personali.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, del Comune o di terzi, che l'Associazione tratta nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la stessa si impegna a:

- osservare tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro;
- mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari del Comune o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività;
- ad adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l'integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione della presente convenzione;
- dare immediata notifica del Comune e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari comunicati dall'Ente;

- non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati ricevuti del Comune;
- effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati al Comune;
- non conservare oltre la durata del rapporto convenzione con il Comune , alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto del Comune.

#### **Art. 10**

##### **Durata**

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31.12.2024.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Risoluzione della convenzione**

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

Il locale concesso dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione entro gg. 10 dalla data del recesso.

#### **Art. 12**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

### **Art. 13**

#### **Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione stessa.

### **Art. 14**

#### **Controversie**

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **Art. 15**

#### **Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131, ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 460/1997.

Atto letto, approvato e sottoscritto

p. Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il Direttore dell'Area

(\_\_\_\_\_)

p. l'ASSOCIAZIONE

---

( \_\_\_\_\_ )